



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. 1744

Prot. n. 271/15D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i e legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI MEZZANO - variante al piano regolatore generale per il recupero del patrimonio edilizio montano - APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONE - prot. n. 271/15D.

Si attesta che la presente copia
conforme all'originale è composta

da n. 3 fogli.

Trento, li 13 OTT. 2015

Il giorno **12 Ottobre 2015** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita



IL DIRETTORE

Anna Garbari

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Esente da imposta di bollo ai
s.m. dell'art. 16 della Ta-
bella allegata B) del D.P.R. 26
ottobre 1972, n° 642 e s.m.

Assiste:

IL DIRIGENTE

GIOVANNI GARDELLI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 42 di data 31 ottobre 2014 il Consiglio comunale di MEZZANO, ha adottato in via preliminare una variante al piano regolatore generale; tale variante è stata adottata secondo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 31 e 33, commi 1 e 2, della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e governo del territorio*);

la variante è finalizzata a modificare e aggiornare il piano per il patrimonio edilizio montano (PEM) del Comune di Mezzano approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1847 del 31 agosto 2012 secondo la procedura fissata dall'articolo 61 della l.p. n. 1 del 2008 e dei conseguenti indirizzi e criteri generali approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 22 marzo 2002. Gli atti di variante sono pervenuti al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 17 novembre 2014, con lettera protocollo PAT n. 607421/18.2.2; la procedura di esame del piano è stata sospesa dal 19 novembre 2014 al 14 gennaio 2015 per integrazioni degli elaborati relativi;

si fa presente che nella deliberazione di adozione preliminare sopra richiamata si dà atto che "la variante è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica, redatta ai sensi dell'articolo 6 della l.p. n. 1/2008 ed alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n. 15/68/leg., come modificato dal D.P.P. 24 novembre 2006, n. 15-68/Leg. e che rispetto al numero di modifiche introdotte ed in considerazione della loro portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, la stessa non deve essere sottoposta a procedura di rendicontazione";

ai fini della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), si fa presente che nella deliberazione di adozione della variante si dà atto che la medesima non prevede il mutamento della destinazione urbanistica in atto dei beni di uso civico;

ai sensi dell'articolo 31, commi 5 - 6, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, sulla base delle valutazioni condotte dalle strutture provinciali competenti in sede di Conferenza di Pianificazione tenutasi il 19 marzo 2015, ha espresso il parere n. 58/15 del 10 aprile 2015 ai fini della verifica di coerenza della variante adottata rispetto al piano urbanistico provinciale; in tale valutazione il Servizio ha ritenuto che, ai fini dell'approvazione del piano, i contenuti della variante devono essere rivisti secondo le condizioni e le osservazioni di merito esposte nel testo del parere medesimo. In particolare, in tale parere vengono richieste specifiche integrazioni e correzioni dei dati informatici prodotti coerentemente ai criteri dettati dalla Giunta provinciale in tema di informatizzazione dei piani regolatori e viene richiamato il rispetto dei contenuti degli strumenti provinciali che definiscono i vincoli preordinati alla sicurezza del territorio (Carta di sintesi geologica, Carta delle risorse idriche, Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche) considerato che, come evidenziato dal Servizio Geologico e dal Servizio Bacini montani nella Conferenza sopra richiamata, diversi manufatti censiti in questa variante ricadono entro aree ad elevata e moderata pericolosità geologica e in aree a rischio idrogeologico. Inoltre il Servizio riporta le osservazioni espresse dalle strutture provinciali in materia di aree a bosco, di protezione dell'ambiente dagli inquinamenti e di aree protette. Sotto l'aspetto prettamente urbanistico e paesaggistico il Servizio solleva alcune osservazioni in merito a due specifici manufatti per i quali non risulta sufficiente la documentazione prodotta e a due edifici schedati all'interno del PEM ma che risultano appartenere al centro storico sparso di Mezzano. Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il 18 novembre 2014 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle eventuali sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni degli elaborati di variante da parte della Provincia, è da ritenersi concluso;



con nota prot. n. 193515/18.2.2 di data 10 aprile 2015, il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 58/15 soprарichiamato è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di MEZZANO la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 5 agosto 2015, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento; in tale deliberazione si fa presente che nel periodo di deposito degli elaborati di piano sono pervenute 2 osservazioni nella prima fase di deposito prevista di 60 giorni, mentre nessuna osservazione è pervenuta a seguito della successiva fase di deposito di ulteriori 20 giorni, come precisato dal Comune nella lettera trasmessa alla Provincia in data 7 ottobre 2015 prot. PAT n. 506549/18.2.2. L'Amministrazione ha provveduto ad esaminare e vagliare le osservazioni pervenute ai fini del loro accoglimento dandone atto nella deliberazione di adozione definitiva;

gli atti di variante adottati con la deliberazione del C.C. n. 36/15 sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 21 agosto 2015 con lettera protocollo PAT n. 428200/18.2.2; il Servizio, esaminati gli elaborati prodotti e valutati gli elementi motivazionali e di controdeduzione forniti dal Comune a supporto delle scelte effettuate in adozione definitiva, che nel complesso ha ritenuto pertinenti ed accoglibili, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante al PRG in oggetto subordinatamente alla prescrizione relativa al divieto di cambio d'uso per residenza temporanea nel caso di manufatti posti in aree a elevata pericolosità idrogeologica o in aree a rischio R4 e R3 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, come risulta nella lettera inviata al Comune in data 6 ottobre 2015 prot. n. 505156. Nello specifico il Servizio rileva in merito quanto segue:

“Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, nel soprарichiamato parere di data 10 aprile 2015 prot. n. 193515, si richiama esplicitamente che le norme dello strumento urbanistico devono disporre che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti al rispetto di quanto definito dall'ultimo aggiornamento della Carta di sintesi geologica provinciale, della Carta delle risorse idriche e del PGUAP, in quanto strumenti prevalenti rispetto a ogni disposizione contenuta nei piani regolatori vigenti e adottati. In particolare rispetto all'eventuale cambio di destinazione d'uso per residenza non permanente si richiama che tale possibilità non è ammessa per i manufatti edilizi ricadenti in area a elevata pericolosità idrogeologica, in conformità con l'articolo 2, comma 5 delle norme di attuazione della Variante 2000 al PUP.

Nel merito di tali richiami, l'Amministrazione Comunale di Mezzano evidenzia che già l'articolo 22 comma 1 delle norme di attuazione contiene il rinvio richiesto dall'osservazione, e come nessun edificio oggetto della Variante ricada in area di elevata pericolosità idrogeologica. L'istruttoria dello scrivente Servizio evidenzia che gli edifici introdotti con la variante individuati nella schedatura come “MEZO3CAMP-68”, “MEZO4MOLAREN-39” e “MEZO5OLTRA-2” ricadono in aree ad elevata pericolosità geologica e come la relativa schedatura consenta “l'uso tradizionale”, tra cui è contemplata la residenza temporanea. Inoltre, anche altri edifici già inseriti nel patrimonio edilizio montano di Mezzano risultano ricadere all'interno delle medesime aree di elevata pericolosità idrogeologica. Sotto questo aspetto si rileva che, correttamente, l'articolo 22 comma 3 delle norme di attuazione allegate alla variante, non ammettono la trasformazione delle baite per uso abitativo anche solo temporaneo, qualora ricadono nelle aree del Piano Urbanistico Provinciale individuate con penalità elevate e nelle aree R4 ed R3 del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. Tuttavia, per diversi edifici ricadenti in tali aree, la schedatura del patrimonio edilizio tradizionale ammette “uso tradizionale”, all'interno del quale, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 delle norme di attuazione, è “sempre ammessa la trasformazione d'uso a fini abitativi degli ambienti stalla e fienile”. E' pertanto opportuno che l'articolo 10 specifichi inequivocabilmente l'inammissibilità della residenza temporanea nelle soprарichiamate aree del Piano Urbanistico Provinciale individuate con penalità elevate e nelle aree R4 ed R3 del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche o, in alternativa, che tale possibilità di residenza temporanea, sia preclusa dalle singole schede degli edifici.”.

Si richiama che il giorno 12 agosto 2015 è entrata in vigore la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio"; si prende atto che l'articolo 121 concernente "Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio", al comma 12 dispone che "Gli articoli 37, 38 e 39 si applicano anche ai procedimenti di adozione del PRG e relative varianti al PRG in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano";

in considerazione di quanto sopra esposto, alla luce delle valutazioni tecniche del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e delle controdeduzioni del Comune che si ritengono in via generale accoglibili, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore per il recupero del patrimonio edilizio montano del Comune di MEZZANO, adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 36 di data 5 agosto 2015 negli elaborati allegati alla medesima deliberazione, con la prescrizione relativa al divieto di cambio d'uso per residenza temporanea nel caso di manufatti, compresi nel patrimonio edilizio montano, posti in aree a elevata pericolosità idrogeologica della Carta di sintesi geologica provinciale o in aree a rischio R4 e R3 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, come specificato nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del 6 ottobre 2015 prot. n. 505156;

si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di MEZZANO in oggetto, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il 22 agosto 2015 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti di adozione definitiva con la richiesta di approvazione della variante da parte comunale) e, tenuto conto delle eventuali sospensioni intervenute, è da ritenersi concluso dalla data della presente deliberazione;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7 e s.m.i.;
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 4 agosto 2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- 1) di approvare, con la prescrizione indicata nelle premesse di questo provvedimento, la variante al piano regolatore generale per il recupero del patrimonio edilizio montano del Comune di MEZZANO definitivamente adottata con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 5 agosto 2015, negli elaborati allegati alla medesima deliberazione;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trento, li

13 OTT. 2015

MRC



IL DIRETTORE
Elena Garbari



Adunanza chiusa ad ore 10:20 .

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
f.to Giovanni Gardelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Trento, 07.10.2015 .

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
f.to ANGIOLA TURELLA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trento, li 13 OTT. 2015



IL DIRETTORE

Giovanni Gardelli